



COMUNE DI TRASACCO

Provincia dell'Aquila

ORIGINALE

Piazza Mazzini - 67059 Trasacco (Aq) - C.F. 00167260660 - Tel. 0863.93121 fax 0863.931240
Web: www.comune.trasacco.aq.it mail: info@comune.trasacco.aq.it PEC comune.trasacco@pec.it

Registro Generale n. 14

Ufficio: SEGRETARIO COMUNALE

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 6 del 20-03-2020

Oggetto:	ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE PER MITIGARE IL RISCHIO DI CONTAGIO DEL VIRUS COVID-19
----------	---

VISTO

- il DPCM 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020; - il DPCM 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020, recante «Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

VISTE

- l'ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto " Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";

- l'ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto " Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'ordinanza n° 10 del 18 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 individuazione comuni "zona rossa"";
- le ordinanze dello scrivente Sindaco n. 12 del 14/3/2020 recante "ordinanza chiusura cimiteri, piazza Matteotti e piazza Umberto I" e n. 13 "Attivazione del Centro Operativo Comunale e dell'Associazione di Protezione Civile in relazione all'emergenza sanitaria per il contagio COVID 19";

CONSIDERATA la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

RILEVATO che da una lettura organica e sistemica delle disposizioni nazionali e regionali emerge, a fronte di una grave crisi epidemiologica globale, la necessità di scongiurare la diffusione del contagio da Covid -19 al fine di salvaguardare il diritto fondamentale alla salute dei cittadini, così come costituzionalmente sancito all'art. 32 della Costituzione, e il diritto alla vita di cui all'art. 2 della medesima carta Costituzionale;

CONSIDERATO

che - anche a seguito di segnalazioni di cittadini - si sono rilevate inosservanze da parte di alcuni soggetti delle misure già stabilite dai DPCM adottati, che limitano l'effetto delle disposizioni governative volte a contrastare il contagio da COVID 19;

PRESO ATTO, pertanto, che persiste l'elevata probabilità di un danno per la salute nel caso in cui il rischio di contagio si avverasse;

RITENUTO quindi necessario assumere ulteriori iniziative volte a dissuadere i cittadini dal tenere comportamenti potenzialmente contrari al contenimento del contagio, dettagliando il divieto o la limitazione di spostamenti all'interno del territorio comunale, al fine di limitare le occasioni di assembramento e di contatti sociali ravvicinati;

VISTO l'art. 50, comma 5 e 6, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina le attribuzioni del Sindaco in qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

allo scopo di prevenire e contrastare il rischio di contagio da COVID-19, in forza delle disposizioni di cui ai D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, con effetto immediato e fino al 3 aprile 2020:

1. il divieto nel territorio comunale di svolgere attività motorie e sportive all'aperto;

2. il divieto di attendere alle esigenze primarie degli animali d'affezione se non per il tempo strettamente necessario e comunque in aree contigue alla residenza, domicilio o dimora del proprietario degli stessi animali e nel raggio di 200 metri;
3. in tutto il territorio comunale è vietato circolare a piedi o con velocipedi salvo i casi di spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, di salute o situazioni di necessità, nelle quali rientra l'approvvigionamento alimentare e quello relativo ad altri beni di primaria necessità;
4. ai tabaccai ordina di svolgere all'interno delle tabaccherie le sole attività di vendita di tabacchi e servizi affini, sospendendo tutte le tipologie di gioco lecito all'interno degli esercizi (a titolo meramente semplificativo gratti e vinci, lotto, etc), al fine di impedire la permanenza degli avventori e conseguenti assembramenti per motivi di gioco all'interno dei locali, di bloccare le slot machines e di disattivare i monitor e i televisori;
5. i titolari e/o gestori delle attività previste all'allegato 1, del D.P.C.M. 11 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti di persone, devono obbligatoriamente organizzare l'accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate, rispettando la distanza di almeno un metro tra gli avventori; il personale impiegato nelle attività a contatto con il pubblico deve essere protetto con appositi DPI;
6. la cittadinanza è tenuta a rispettare il principio secondo il quale negli spostamenti deve essere percorso il tragitto più breve per raggiungere il luogo di destinazione e - con particolare riferimento ai trasferimenti per l'approvvigionamento alimentare e per gli altri beni di primaria necessità - a rivolgersi agli esercizi commerciali più prossimi alla propria residenza, domicilio o dimora, salvo le ipotesi di acquisto di beni e prodotti non presenti negli esercizi vicini.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale de L'Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

che della presente ordinanza venga data la massima diffusione sia a mezzo delle ordinarie procedure di pubblicazione, sia tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;

che la stessa venga trasmessa a:

- Comando di P.L. del Comune,
- Comando dei Carabinieri,
- Prefettura di L'Aquila,

- Regione Abruzzo,
- ASL 1 l'Aquila-Avezzano-Sulmona ciascuno per le rispettive competenze

Letto e sottoscritto a norma di legge.



IL SINDACO
Lathene Cesiolo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal al
Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Filippo Carusi